



# COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

64010 ROCCA S. MARIA (TE) - tel. 0861/63122 - Fax: 0861/63279 -- C.F: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678 -- E-MAIL: roccasm@roccasm.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 27-03-2012

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO. PROVVEDIMENTI.**

Adunanza **Straord.urgenza** di **Prima** convocazione - seduta pubblica

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **18:50**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

<b>GUERRIERI STEFANIA</b>	<b>P</b>	<b>DI PAOLO FABIO</b>	<b>P</b>
<b>DI GENNARO CLAUDIA</b>	<b>P</b>	<b>DI FORTUNATO SERGIO</b>	<b>P</b>
<b>CARDAMONE GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>DI GIULIANO ROBERTO</b>	<b>A</b>
<b>DI GIAMMARTINO GABRIELE</b>	<b>P</b>	<b>DI PIETRO VINCENZO</b>	<b>A</b>
<b>DI GIOVANNI NICOLA</b>	<b>P</b>	<b>ROMUALDI ELSA</b>	<b>A</b>
<b>SACCHETTI TANIA</b>	<b>P</b>	<b>FRANZINI MARIO</b>	<b>A</b>
<b>DI GIUSEPPE LINO</b>	<b>A</b>		

*Presenti n. 8 -Assenti n. 5.*

Assiste l'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABRI ANTONIO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO GUERRIERI STEFANIA assume la presidenza per la trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Nella proposta relativa alla presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri:

- **FAVOREVOLE** sotto il profilo della **REGOLARITA' TECNICA**  
dal Responsabile del Servizio **DI GENNARO CLAUDIA**
- **FAVOREVOLE** sotto il profilo della **REGOLARITA' CONTABILE**  
dal Responsabile del Servizio **DI GIAMMARTINO GABRIELE**

IL PRESIDENTE

GUERRIERI STEFANIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

FABRI ANTONIO

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.roccasantamaria.te.it](http://www.comune.roccasantamaria.te.it)) accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009) per la durata di quindici giorni consecutivi.

Rocca Santa Maria, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FABRI ANTONIO

La presente deliberazione, pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune ([www.comune.roccasantamaria.te.it](http://www.comune.roccasantamaria.te.it)) per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ (decimo giorno successivo alla scadenza della pubblicazione), ai sensi del comma 3, art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Rocca S. Maria, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FABRI ANTONIO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 05 del 24-03-2010 con la quale è stato approvato il regolamento comunale di volontariato;

Rilevato che, nello stesso è prevista la revisione annuale, anche per l'iscrizione di nuovi volontari, e che invece, risulta preferibile, per una migliore gestione volta all'efficacia ed efficienza del servizio stesso, anche al fine di poter far iscrivere nel più breve tempo possibile, i soggetti interessati, poter procedere alla revisione dell'albo, in base alle esigenze, anche mensilmente;

Viste le leggi 266/1991 e 383/2000 che riconoscono il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Ritenuto pertanto necessario:

- variare il regolamento di già approvato apportando la modifica all'articolo 6 relativamente alla "revisione periodica dell'albo";
- approvare pertanto nuovamente il regolamento del Volontariato che permetta un coinvolgimento in attività sociali di supporto a quelle già erogate dall'ente da parte di associazioni e/o organizzazioni sociali senza scopi di lucro e/o direttamente da singoli volontari individuali così da mettere in rete tutte le energie, pubbliche, private operanti in questo campo;
- istituire e/o confermare l'albo già esistente, successivamente e nei modi e termini indicati nel regolamento stesso, presso il Comune di Rocca S. Maria un albo delle associazioni di volontariato e di volontari individuali quale strumento per riconoscere il ruolo centrale dei valori della solidarietà, del sostegno tra le generazioni, dell'inclusione e per arginare le spinte all'individualismo e alla privatizzazione del bisogno;

Visto il testo del regolamento allegato alla presente;

Valutato che tale regolamento, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, sia adeguato alle necessità organizzative e gestionali dell'ente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto in esame espresso dal responsabile competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il precedente Regolamento di Volontariato;

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e forme di legge

### DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento del Volontariato allegato disciplinante il rapporto tra Comune ed Associazioni, gruppi e persone svolgenti attività individuali di volontariato riportato in calce al presente atto;

DI AUTORIZZARE la conferma dell'Albo già istituito e/o l'istituzione nei modi e termini indicati nel regolamento stesso, presso il Comune di Rocca S. Maria, di un albo delle associazioni di volontariato e di volontari individuali quale strumento per riconoscere il ruolo centrale dei valori della solidarietà, del sostegno tra le generazioni, dell'inclusione e per arginare le spinte all'individualismo e alla privatizzazione del bisogno;

DI DICHIARARE con separata votazione unanime resa nei modi di legge, la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 co.4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire una immediata operatività del Regolamento stesso.

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL RAPPORTO TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI, GRUPPI e PERSONE SVOLGENTI ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO.

Regolamento dell'attività del volontariato

ART. 1 - Il Comune di Rocca S. Maria favorisce e valorizza le libere forme associative presenti sul territorio, costituitesi nel rispetto delle leggi vigenti, dei principi costituzionali e democratici, e volte a promuovere lo sviluppo dei singoli e della Comunità locale.

ART. 2 - L'Amministrazione Comunale può incentivare e collaborare ad iniziative comuni con le Associazioni e/o singoli volontari, sulla base di obiettivi e programmi condivisi di interesse generale, fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative.

ART. 3 - Il Comune privilegia le iniziative dei gruppi e delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività socialmente utili, operando senza fini di lucro e con finalità solidaristiche, in sostanziale aderenza con lo spirito della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di volontariato.

Il Comune, altresì, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito ogni anno con apposita determinazione dirigenziale.

ART. 4 - L'Amministrazione Comunale provvede:

a) all'istituzione di un apposito ALBO COMUNALE delle Organizzazioni e dei Gruppi di Volontariato operanti sul territorio comunale, iscritti e non iscritti al Registro Regionale e Provinciale del Volontariato. All'Albo comunale, in sezione separata, possono essere iscritti singoli cittadini che si rendono disponibili per concrete forme di solidarietà, esclusivamente negli ambiti previsti dalla legge vigente e nei limiti di cui all'art. 8;

b) ad individuare nel Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune il servizio operativamente designato alle relazioni ed ai rapporti con le organizzazioni, i gruppi e le singole persone, iscritti nell'Albo Comunale di cui sopra.

ART. 5 - L'Albo comunale del volontariato sarà suddiviso nei seguenti settori:

- a) socio assistenziale e sanitario,
- b) tutela e promozione dei diritti,
- c) attività educative, culturali, sportive e ricreative,
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale;
- e) protezione civile;
- f) albo separato volontari individuali.

Per l'iscrizione all'Albo comunale del volontariato le organizzazioni, i gruppi e le singole persone dovranno inoltrare richiesta al Sindaco, allegando copia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, se iscritti al relativo Registro, oppure atto di autocertificazione o dichiarazione attestante la natura di associazione volontaria e l'ambito di intervento. All'autocertificazione o alla dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante gli scopi, la democraticità, l'assenza di fini di lucro e le finalità solidaristiche e sociali. Analoga dichiarazione di intenti deve essere presentata dai singoli cittadini.

Le richieste d'iscrizione saranno vagliate dal Responsabile di Area preposto al Servizio volontariato che entro 30 giorni dovrà verificare i requisiti e gli atti presentati, avvalendosi anche dei servizi comunali ritenuti più idonei.

L'iscrizione o il provvedimento di diniego all'iscrizione, saranno disposti con atto sindacale motivato e comunicati dal Dirigente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i successivi 10 giorni dall'emanazione degli atti.

ART. 6 - L'Albo Comunale è soggetto a revisione periodica, anche con cadenza mensile in base alle esigenze che si riscontrassero, secondo le modalità di cui all'art.5, per verificare il permanere dei requisiti di cui all'art. 5, per l'inserimento nell'albo stesso di nuove iscrizioni e per la variazione dei settori di interesse.

L'elenco di cui all'art. 4 - gestione separata dei volontari individuali, può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario.

I cittadini potranno essere adeguatamente informati che l'amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

Gli iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo dello Statuto e negli intenti degli aderenti all'Associazione.

Il Comune può effettuare verifiche dell'attività svolta anche richiedendo alle organizzazioni del volontariato apposite e specifiche documentazioni, ivi compreso il bilancio, quando esiste.

ART. 7 - La cancellazione degli iscritti all'Albo è disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione oppure per richiesta espressa dell'organizzazione interessata.

La cancellazione è disposta con provvedimento sindacale motivato e comunicato all'interessato con le stesse modalità previste per il provvedimento d'iscrizione.

ART. 8 - I cittadini singoli iscritti all'Albo Comunale, sezione separata, di cui all'art. 5 - lett. f), potranno essere esclusivamente impiegati in forme di solidarietà concretizzantesi nelle seguenti attività:

- Sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o sociale e socio-assistenziale, per meglio adeguare gli orari d'accesso alle esigenze dell'utenza;
- assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e semiresidenziali, laboratori protetti, gruppi di attività risocializzanti, avendo particolare riferimento agli anziani, ai portatori di handicap ed ai minori;
- assistenza a prevalente aiuto alla persona nell'ambito di progetti individualizzati per anziani e portatori di handicap, anche presso il domicilio;
- sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche nelle fasi d'entrata ed uscita studenti;
- attività di supporto e vigilanza presso le scuole comunali;
- attività di sostegno rivolte a prevenire il disagio sociale;
- assistenza di segretariato e attività informative nell'ambito delle attività dello sportello sociale e dei servizi informativi integrati socio-sanitari;
- attività di aiuto alla persona disabili;
- attività di conduzione e/o assistenza, su autoveicoli di proprietà comunale adibiti ai servizi sociali ed assistenziali erogati dal Comune o per attività dallo stesso organizzate e rivolte a minori, portatori di handicap, anziani.

Altre eventuali forme o ambiti di coinvolgimento potranno essere previsti qualora consentiti dalla normativa regionale o statale.

Art.9 - L'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 8), solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità alla relativa assicurazione, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

L'instaurazione di rapporti con i singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, o comunque attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali dei volontari. Il Comune non può avvalersi dell'opera volontaria di propri dipendenti collaboratori coordinati e continuativi.

Art. 10 - Le attività di cui all'art. 8 si coordinano con un operatore individuato quale coordinatore cui compete:

- accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività, avvalendosi eventualmente anche dell'apporto professionale del medico competente;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto ed incontri con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

All'inizio delle attività il responsabile predisponde di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 11 - Qualora le attività di cui all'art. 8) richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione s'impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento.

In ogni caso, per i volontari da impegnare nella guida degli autoveicoli comunali destinati al trasporto di cose o persone nell'ambito dei servizi socio assistenziali garantiti dal Comune, è richiesto il possesso di regolare e valida patente di guida autoveicoli per la categoria (A,,B,C,D,E) corrispondente al singolo autoveicolo interessato.

I volontari nello svolgimento di dette attività sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra con modalità da concordare con i volontari stessi.

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

I volontari devono inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dall'amministrazione, delle interruzioni che per giustificato motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 12 - L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

L'amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari impiegati, esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad es. il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza e/o sede dell'associazione al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal responsabile legale e/o dal volontario richiedente il rimborso con le medesime modalità previste per i dipendenti comunali.

Art. 14 - I volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo

ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 15 - L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 5) che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni, o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 16 - All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione ed i volontari individuali o associazioni, questi e i dirigenti pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

A. Per l'Amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi.
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento.

B. Per i volontari:

- presentazione della domanda ai competenti responsabili di settore e/o area indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono .

ART. 17 - Gli iscritti all'Albo Comunale hanno titolo ad accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati, operanti nel settore di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività.

L'accesso è in ogni caso subordinato ad autorizzazioni e ad accordi tra le strutture o il servizio ed i volontari iscritti all'Albo comunale in ordine alle modalità di presenza del volontariato ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.

L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.

ART. 18 - L'Amministrazione Comunale, nel rispetto del vigente regolamento per la concessione in uso degli immobili comunali, potrà attivare rapporti di comodato per la concessione in uso di spazi di proprietà comunale, allo scopo di consentire alle organizzazioni, ai gruppi o ai singoli volontari lo sviluppo delle loro attività.

ART. 19 - Le organizzazioni, i gruppi ed i singoli iscritti all'Albo Comunale possono proporre all'Amministrazione Comunale, ed anche attuare congiuntamente, programmi ed iniziative con la stessa per il proprio ambito di intervento.

Hanno diritto ad ottenere gratuitamente, su richiesta, copia di studi e ricerche elaborati nei settori di loro interesse, esistenti agli atti del Comune. Possono altresì fruire di un congruo spazio autogestito negli strumenti di informazione che normalmente l'Amministrazione Comunale usa.

ART. 20 - Ai sensi dell'art. 7 della Legge 11.8.1991 n. 266, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere rapporti convenzionali su attività in genere o su singoli progetti esclusivamente con le organizzazioni di volontariato che abbiano l'iscrizione nel Registro Regionale.



